



BELLUZZI - FIORAVANTI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

C.F. 91337340375

via G.D. Cassini, 3 - 40133 BOLOGNA

Tel. 051 3519711 - FAX 051 563656

www.iisbelluzzifioravanti.gov.it - bois02300g@istruzione.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENI IN USO GRATUITO

ai sensi dell'art. 39 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 82 del 13 dicembre 2016

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo ed i criteri per la concessione di beni (libri, attrezzature, strumenti didattici, materiale informatico hardware e software) in comodato d'uso gratuito al personale della scuola ed agli studenti.

Art. 2 – Modalità della concessione

I beni sono concessi su richiesta scritta da parte del comodatario.

La concessione in uso gratuito non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per la sua utilizzazione da parte del comodatario.

Per i beni strumentali e didattici (con l'esclusione dei libri di testo) la concessione è di norma autorizzata a fronte della sottoscrizione di una polizza assicurativa da parte del comodatario.

La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati che saranno definiti con l'emanazione di un apposito contratto di comodato.

Art. 3 – Doveri del comodatario

In relazione all'utilizzo dei beni, il comodatario deve assumersi nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione neppure temporaneamente, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso (divieto di subcomodato);
- custodire e conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d'uso impiegando la diligenza del buon padre di famiglia, di cui all'art. 1804 comma 1, Codice Civile;
- segnalare tempestivamente guasti o malfunzionamenti dell'apparecchiatura, in normali condizioni d'uso, per difetto materiale e/o di fabbricazione non imputabili a danneggiamento e/o incuria.
- provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e straordinarie del bene per mantenerlo in perfetta efficienza;
- conservare l'imballo originale del bene, oltre a tutta la documentazione di accompagnamento del bene stesso;
- usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto;
- assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all'utilizzo del bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante;
- comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza;
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.

Il comodatario, inoltre, si impegna a non eseguire modifiche del bene ottenuto in concessione, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte del comodante. Per i beni informatici, modifiche o installazioni di

software sono possibili solo per motivi didattici e dovranno essere richieste dai docenti. I comodatari sono personalmente responsabili delle installazioni di software non coerenti con le attività connesse con il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dalla scuola.

Il comodante ha facoltà di richiedere il ripristino totale o parziale del bene a cura e spese del comodatario, fatti salvi gli eventuali provvedimenti del caso.

Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui sopra può determinare la risoluzione anticipata del contratto da parte del comodante, mediante richiesta scritta.

Art. 4 – Responsabilità del comodatario

Il comodatario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile (urti, cadute, uso improprio, guasti e difetti causati da parti estranee al prodotto e/o derivanti dal conflitto con componenti aggiuntivi).

Il comodatario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene.

Sono a carico del comodatario le spese per l'utilizzazione del bene.

Al fine della responsabilità in caso di deperimento del bene, deve essere comunicato al comodatario il valore dello stesso.

Resta inteso che la proprietà del bene permane alla Scuola.

Art. 5 – Criteri di assegnazione

I device digitali sono concessi a studenti, docenti e/o personale ATA in base a particolari progettualità e/o incarichi e per finalità inerenti i compiti d'ufficio e limitatamente ai tempi necessari per l'espletamento dell'incarico.

Per quanto attiene ai libri di testo, essi vengono concessi in comodato a chi ne faccia richiesta documentando adeguatamente lo stato di necessità.

I tablet sono concessi esclusivamente al personale docente per uso "registro elettronico".

Gli stessi possono essere, altresì, concessi al personale ATA (assistenti amm.vi e tecnici) per finalità inerenti i compiti d'ufficio e limitatamente ai tempi necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art. 6 – Modalità di richiesta

Occorre produrre apposita richiesta all'ufficio di segreteria che le assume al protocollo. La domanda è soggetta a valutazione in merito alle finalità della concessione.

Art. 7 - Risoluzione anticipata del contratto

Il contratto di comodato d'uso si scioglie anticipatamente nei seguenti casi:

1. ritiro o trasferimento del personale o dello studente ad altro Istituto;
2. modifica delle motivazioni per cui il bene è stata concesso in comodato d'uso.

Il contratto inoltre può essere risolto anticipatamente dal comodante nel caso di mancato rispetto di una o più delle disposizioni indicate nel precedente art. 3 – Doveri del comodatario.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il comodatario dovrà procedere alla restituzione del bene secondo quanto specificato nel successivo art. 8 - Restituzione del bene.

Art. 8 - Restituzione del bene

Alla scadenza del contratto di comodato, o alla sua risoluzione anticipata, il comodatario è tenuto alla restituzione del bene. I termini di riconsegna sono quelli indicati sul contratto di comodato.

In caso di risoluzione anticipata la consegna dovrà avvenire entro i termini indicati dalla scuola nella richiesta di riconsegna.

La riconsegna dovrà essere effettuata presso l'Ufficio di Segreteria della scuola. In tale sede sarà verificato che il bene si trovi nello stesso stato in cui il comodatario lo ha ricevuto, completo dell'imballo originario e di tutta la documentazione di accompagnamento del bene stesso, in buono stato di conservazione e di corretto funzionamento, tranne il normale deterioramento per l'uso.

In caso contrario si procederà secondo quanto contenuto nell'Art. 9 - Risarcimento danni.

Un apposito verbale, che certificherà la riconsegna del bene, verrà redatto anche in caso di risoluzione anticipata del contratto di comodato.

In caso di mancata restituzione del bene entro i termini previsti si procederà secondo quanto stabilito nel successivo art. 6 - Risarcimento danni.

Art. 8 - Risarcimento danni

Qualora si verificano eventi non coperti dalla polizza assicurativa o in caso di mancata restituzione del bene, il comodatario è tenuto a versare alla Scuola il corrispettivo del danno, salvo l'eventuale maggiorazione per un nuovo acquisto, fatto dalla Scuola, avente caratteristiche simili.

Art. 9 - Rinvii

Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove compatibili, alle disposizioni di cui agli articoli 1803 e ss. del codice civile.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato

f.to Il Presidente del Consiglio di istituto
Sig.ra Elisabetta Tello

